

STATUTO DI FARMACIE COMUNALI S.P.A.

Allegato C)

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 73 di data 18 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

TITOLO I - Denominazione, sede, durata e oggetto

Art. 1 - Denominazione sociale

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362, la società per azioni denominata: "Farmacie Comunali S.p.A.".
2. La società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo art. 21.

Art. 2 - Sede sociale

1. La società ha sede nel Comune di Trento.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Trento e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società, quale impresa in house che svolge, in regime di concorrenza, attività economica protetta da diritti speciali o esclusivi, investita della mission coerente con il vigente ordinamento, è in ogni caso vincolata a realizzare più dell'ottanta per cento del proprio fatturato, con gli Enti soci ed ha per oggetto:
 - a) la gestione delle farmacie comunali di cui il comune è titolare dell'esercizio farmaceutico, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, la produzione di preparati galenici e officinali, di prodotti omeopatici ed erboristici, di preparati cosmetici e dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi, nonché la prestazione di servizi utili al pubblico comprendenti, tra l'altro, la misurazione della pressione, il noleggio di apparecchi medicali e l'effettuazione di test di auto-diagnosi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
 - b) la distribuzione all'ingrosso di prodotti e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto all'attività commerciale;
 - c) l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, anche attraverso incarichi o convenzioni con Aziende Sanitarie, Comuni, Istituti scolastici, altri enti pubblici e organismi di diritto privato;
 - d) ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio farmaceutico.
2. La società potrà inoltre svolgere le attività di cui al comma uno affidate da soggetti diversi dagli enti pubblici soci nei limiti consentiti dalla legge.
3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati; può assumere finanziamenti, anche dai propri soci, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni degli organi di vigilanza, nonché stipulare, quale utilizzatore, contratti di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari. La Società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, nonché partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con l'oggetto sociale, purché in via non prevalente.

Titolo II - Capitale sociale, circolazione delle azioni e recesso dei soci

Art. 4 - Durata della Società

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2097. Il termine potrà essere prorogato, come pure anticipato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 4.964.081,50 (quattromilioninovecentosessantaquattromilaottantuno virgola cinquanta) rappresentato da n. 96.110 (novantaseimilacentodieci) azioni nominative del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.
2. Una quota non inferiore al 60% del capitale sociale è riservata al Comune di Trento.
3. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, senza il potere di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di

detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6 - Azioni e loro trasferimento - Presupposti per il loro acquisto

1. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Possono assumere la qualità di socio e detenere azioni ordinarie della società esclusivamente i Comuni, titolari del diritto di gestione di almeno una farmacia, che ne affidino la gestione alla società, per tutto il periodo e fintantoché tale affidamento permanga in vigore.
3. Le azioni ordinarie della società possono essere trasferite, a titolo oneroso o gratuito, esclusivamente fra soggetti capaci di assumere la qualità di socio, ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo 6. Il trasferimento a soggetti diversi sarà inefficace nei confronti della società.
4. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 7 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione il cui valore sarà determinato esclusivamente in base alla consistenza patrimoniale della società, determinata in relazione al valore del patrimonio netto rettificato delle sole plusvalenze sul valore degli immobili, al netto della fiscalità implicita, che il consiglio determinerà annualmente, sulla base di una analisi che tenga conto dei valori di mercato, e proporrà all'approvazione dell'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Trovano piena applicazione le disposizioni degli artt. 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

4. Il venir meno in capo ad un azionista dei requisiti, indicati al comma 2 del precedente articolo 6, per acquisire e conservare la qualità di socio, fa venir meno il diritto alla conservazione della titolarità delle azioni ed è disciplinato dalle disposizioni seguenti:

- a) l'organo amministrativo, constatata l'avvenuta cessazione, per qualunque ragione, del rapporto di affidamento alla società, da parte del socio Comune, della gestione del servizio farmaceutico, sarà tenuto a determinare il valore di liquidazione delle azioni del socio, secondo il criterio indicato al precedente comma 3, sentito il parere favorevole del collegio sindacale e ad inviare al socio per lettera raccomandata a.r. la comunicazione di detto valore, preannunciando l'avvio del procedimento per la liquidazione del valore delle

azioni;

b) entro i quindici giorni, successivi al ricevimento di tale comunicazione, il socio destinatario avrà facoltà di comunicare la propria contestazione alla determinazione del valore delle azioni. In tal caso, si procederà nelle forme previste dall'ultimo comma dell'art. 2437 ter codice civile;

c) decorso, senza contestazione, il termine di cui al precedente paragrafo b) ovvero al momento in cui, a seguito di contestazione, il valore di liquidazione sia stato determinato, l'organo amministrativo procede alla liquidazione del valore delle azioni, facendo integrale applicazione delle previsioni dell'art. 2437 quater codice civile. A tal fine, per il calcolo del termine di cui al comma 5 dell'art. 2437 quater, si farà riferimento al decorso del termine di cui al precedente paragrafo b) ovvero al giorno del deposito della determinazione del valore di liquidazione, a seguito di contestazione;

d) dal momento del verificarsi dell'evento, che ai sensi del comma 2 del precedente articolo 6, implica il venir meno dei requisiti per conservare la qualità di socio, questi sarà tenuto a depositare presso la sede sociale le proprie azioni, che non possono essere cedute.

Titolo III - Organi della Società

Art. 8 - Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

2. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di indirizzo e di controllo previste dalla disciplina vigente.

4. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

5. I componenti degli organi collegiali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Assemblea, convocazione e costituzione

1. L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che l'Organo amministrativo riterrà opportuno sottoporre al suo esame ed alle sue decisioni.

2. I soci pubblici decidono nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali soci, che esercitano il controllo analogo previsto dal modello *in house providing* elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti che hanno affidato il servizio nelle forme stabilite in apposita Convenzione.

3. In particolare sono riservati alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria i seguenti oggetti attinenti la gestione della società:

- a) determinazione del numero degli Amministratori, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1;
- b) nomina degli Amministratori, del Presidente dell'Organo amministrativo, determinazione dei relativi compensi e dell'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente.

Nella determinazione dei compensi dovranno essere rispettati le previsioni contenute nell'intesa di cui all'art. 18 bis, comma 7 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1. Sussiste il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

c) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del soggetto cui è demandato il controllo contabile e ne determina i relativi compensi riferiti sia alla gestione ordinaria che straordinaria. Sussiste il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato;

d) approvazione del bilancio di esercizio, del piano programma pluriennale degli investimenti, nonché delle note previsionali predisposte dall'Organo amministrativo.

4. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

5. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

6. L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

7. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori

convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

8. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

14. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C.. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 10 - Partecipazione e deliberazioni

1. Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea.

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 11 - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un amministratore unico. Nei casi e nei modi previsti dalla legge la società potrà essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o da 5 membri, compreso il Presidente. Il numero dei membri è determinato dall'assemblea.

2. Gli Amministratori stanno in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque per un periodo massimo di tre esercizi; in mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva

assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Organo amministrativo

1. All'Organo amministrativo compete la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici espressi dai soci e dalla conferenza tra enti. Ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea.

Al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo analogo l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dalla conferenza tra enti di cui all'art. 21 del presente statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste affinché la stessa possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad essa attribuita.

2. L'Organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea, determinando i limiti della delega. L'Organo amministrativo può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

3. L'Organo amministrativo nomina un Direttore anche fra persone estranee alla società, con comprovata esperienza e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5;
- l'emissione, nei casi consentitigli, di strumenti finanziari.

5. Nell'ipotesi in cui la società intendesse sviluppare, in libero mercato, le attività di cui al comma 2 dell'art. 3, l'Organo amministrativo adotterà sistemi di contabilità separata.

6. Per l'attività inferiore al venti per cento dei ricavi per lo svolgimento di attività diverse da quelle riconducibili ai compiti affidati dall'ente pubblico, spetta all'Organo amministrativo preventivamente sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci (anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa:

- 1) la sussistenza delle previsioni statutarie;
- 2) le economie di scala perseguibili;
- 3) la non alterazione dell'equilibrio economico - finanziario;
- 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali;
- 5) la durata del rapporto;
- 6) gli investimenti, connesse fonti finanziarie di copertura, costi, ricavi e margini previsti;
- 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali;
- 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta.

Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo.

7. L'Organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate.

Art. 13 - Compensi agli Amministratori

1. Gli amministratori, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato, compete un corrispettivo con le modalità e nella misura determinata dall'assemblea ai sensi di legge. L'assemblea determina il corrispettivo dovuto al Presidente, da essa nominato. Il corrispettivo dovuto all'amministratore, diverso dal Presidente, investito di particolari cariche, è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il collegio sindacale. L'assemblea può tuttavia determinare l'importo massimo del corrispettivo spettante agli amministratori, incluso quello investito di particolare cariche. In tal caso la determinazione dell'Organo amministrativo rispetterà tale limite massimo.

Art. 14 - Convocazioni e deliberazioni

1. L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

In difetto di tale formalità l'Organo Amministrativo delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

2. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano. L'Organo Amministrativo può nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle riunioni dell'Organo Amministrativo viene redatto verbale, recante la sottoscrizione del Presidente e dell'eventuale Segretario.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza generale della società.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, da designarsi dall'Organo amministrativo senza riconoscimento di compensi per tale carica. E' vietata altresì l'attribuzione di deleghe al Vice Presidente.

3. La rappresentanza della società spetta inoltre al consigliere titolare di deleghe, nei limiti dei poteri delegati dall'Organo, come pure a direttori, institori e procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 16 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. e funziona secondo le norme di legge.

3. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

4. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. Civ..

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Titolo IV - Revisione legale

Art. 17 - Revisione legale

1. La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale.

2. L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale e ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. L'assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

Titolo V - Esercizio sociale, bilancio ripartizione dell'utile, strumenti finanziari

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nei casi e limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 2364 del C.C..

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 5% (cinque per cento) a riserva straordinaria; accantonamenti di maggiore entità dovranno essere autorizzati dall'Assemblea dei soci;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

4. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società nel termine fissato dall'Assemblea.

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 19 - Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

3. Le obbligazioni convertibili possono essere collocate esclusivamente a beneficio dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 e con il limite di trasferibilità solo nei confronti di detti soggetti.

Art. 20 - Altri strumenti finanziari

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

5. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

6. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

Titolo VI Controllo analogo

Art. 21 - Conferenza tra enti

1. Gli enti pubblici soci esercitano congiuntamente mediante la Conferenza tra enti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori e aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del codice civile.

3. Le indicazioni provenienti dalla conferenza tra enti sono vincolanti per l'organo di Amministrazione e per l'Assemblea dei soci i quali sono tenuti a darvi attuazione.

4. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della società. Il mancato rispetto dell'esercizio di tali poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

5. La composizione e il funzionamento della conferenza tra enti è disciplinata in apposita convenzione.

6. Ai soggetti che esercitano il controllo analogo sono sempre riconosciute facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società.

Titolo VII - Scioglimento, controversie e altre disposizioni

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone, i poteri e le attribuzioni.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili dall'arbitro di ulteriori giorni 90 in caso di attività istruttoria. Detti termini sono sospesi in coincidenza con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali ordinari. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, determinando le modalità del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti dalla modifica possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Trento, _____ 2017

F.to: _____

F.to: _____